

A.S. 2960
Emendamento
Art. 57

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis

(Disposizioni in materia di statizzazione e di razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di istituzione dei Politecnici delle arti)

1. Al fine di consentire, nel triennio 2018-2020, il completamento del processo di statizzazione e di razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni per l'anno 2020. Con i decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22-bis e con riferimento al triennio 2018-2020, sono altresì definiti i requisiti che gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono possedere per il completamento del processo di statizzazione, gli obblighi cui devono attenersi al medesimo fine, nonché le modalità e le fasi attraverso cui si realizza il processo di statizzazione, fatti salvi i percorsi già avviati da tali Accademie tenuto conto dei finanziamenti all'uopo già erogati e dei relativi accordi di programma.
2. A seguito del completamento del processo di statizzazione si procede all'inquadramento del personale delle Istituzioni di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) inquadramento automatico nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per coloro che entro l'inizio dell'anno accademico 2017-2018 sono stati assunti con procedure concorsuali o che sono collocati in graduatorie nazionali;
 - b) possibilità, per il restante personale che all'inizio dell'anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di due anni accademici a decorrere dal primo anno accademico successivo al completamento del processo di statizzazione; possibilità di partecipare nel corso dei due anni accademici a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami prevedendo, in caso di superamento, l'inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato.
3. All'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e di razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.”
4. Entro l'anno 2021, con regolamento di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si provvede alla riorganizzazione e alla razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale

dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), costituito dagli Istituti superiori musicali e dalle Accademie di belle arti di cui al comma 1, dai Conservatori di musica statali, dalle Accademie di belle arti statali e dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di seguito denominate "Istituzioni AFAM", mediante l'istituzione di Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", di ambito regionale o interregionale, in cui le suddette Istituzioni AFAM confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa salvaguardando la propria identità e il proprio ruolo nel territorio. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le forme organizzative peculiari mediante le quali ogni singola Istituzione AFAM partecipa alle attività istituzionali e formative dei Politecnici, valorizzando l'identità, il ruolo nel territorio e la specifica tradizione di ciascuna. I Politecnici sono costituiti tra le Istituzioni AFAM statali della stessa o di diversa tipologia, previa verifica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede sentito l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni AFAM dei requisiti necessari ai fini dell'accREDITAMENTO. I Politecnici godono di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza.

5. Ai fini di cui al comma 4, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, di Politecnici delle arti salvaguardando l'identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e prevedendo quali organi del Politecnico il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione. Il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni e non è rinnovabile. Il mandato del direttore amministrativo è pari ad un massimo di 3 anni ed è rinnovabile”.

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici, sono iscritte in un'unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non docente.

7. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

8. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che, entro l'anno accademico 2017/2018, abbia maturato nel medesimo settore artistico disciplinare almeno tre anni accademici di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM, è inserito in una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'assegnazione di contratti a tempo determinato e indeterminato da utilizzare in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti e a quelle di cui al comma 6; le graduatorie sono definite secondo criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale per gli incarichi a tempo determinato e con modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 per i contratti a tempo indeterminato.

9. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, la spesa per il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM-statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico precedente per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinato una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.

10. Gli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 sono pari a 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021."

Conseguentemente,

a) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole "e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti ", di 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 302 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.";

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 15.000.000;

2020: - 30.000.000.

MARTINI, MARCUCCI, CONTE, ELENA FERRARA, VERDUCCI, SANTINI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, ~~0227~~ ZAVOLI, BROGLIA, LAI, GIANLUCA ROSSI, SAGGESE


Martini

Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

57.0.1

A.S. 2960

Emendamento


CENTINAIO, COMAROLI

Dopo l'art.53, aggiungere il seguente:

Art.53-bis

(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento)

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che alla data di promulgazione della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM, graduati con le stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie e selezionati con i medesimi titoli di accesso.

3. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM-statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Una quota del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento deve essere riservata all'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia.

4. L'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi 4 giugno 2004, n. 143 e della legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale; garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

53.0.3

CP: -2.000.000.000;

CS: -2.000.000.000.

2019:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2020:


CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000;

(53.0.3)

A.S. 2960

Emendamento


CENTINAIO, COMAROLI

Dopo l'art.53, aggiungere il seguente:

Art.53-bis

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. *Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018, di 315 milioni di euro per l'anno 2019 e di 302 milioni di euro a decorrere dal 2020»*

53.0.4

A.S. 2960
EMENDAMENTO
Art. 54

BOCCHINO, PETRAGLIA


Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“54-bis
(Quadro orario liceo musicale)

1. Il quadro orario dei licei musicali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010 di cui all'allegato E, nella disciplina “Esecuzione e interpretazione del primo biennio”, le 99 ore previste si intendono suddivise all'interno dell'anno scolastico in due ore di esecuzione del primo strumento musicale e in un'ora di esecuzione del secondo strumento musicale.”

Conseguentemente

all'articolo 92, sostituire le parole: “250 milioni”, con le seguenti: “249 milioni”, e le parole: “330 milioni”, con le seguenti: “329 milioni”.



54.0.3

A.S. 2960
Emendamento
Art. 54

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

"Art. 54-bis
(Licei musicali)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 l'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 400 unità al fine di assicurare l'insegnamento individuale di esecuzione e interpretazione nel primo biennio dei licei musicali."


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 6.200.000;

2019: - 18.400.000;

2020: - 18.400.000.

FERRARA ELENA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO



Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

54.0.4

A.S. 2960
Emendamento
Art. 54

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

«Art. 54-bis
(Statizzazione istituzioni superiori di studi musicali non statali)

1. Al fine di procedere alla statizzazione di tutte le istituzioni superiori di studi musicali non statali si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014; n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1.».

GRANAIOLA



54.0.14

A.S. 2960
Emendamento
Art. 54

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Risorse per la statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie di belle arti non statali)

1. Al fine di consentire entro il 2020, la completa realizzazione del processo di statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali di cui all'articolo 22-bis, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018, e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Nell'ambito delle risorse di cui al periodo precedente, una quota parte è prioritariamente destinata alla statizzazione dell'Istituto musicale parificato Paisiello di Taranto, anche in conseguenza dello stato di crisi e l'imminente avvio delle procedure di mobilità del personale ivi impiegato.»

Conseguentemente

all'Articolo 92

al comma 1, sostituire le parole "250 milioni" e "330 milioni", rispettivamente con le parole "200 milioni" e "260 milioni"

GOTOR




54.0.15

AS 2690
Emendamento
Art.54

Dopo l'articolo inserire il seguente:

articolo 54- bis "Direttore delle Istituzioni AFAM componenti il Politecnico".

1. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2018-2019 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono da ritenersi utili per le stabilizzazioni del personale precario, insieme alle graduatorie nazionali ancora vigenti. Le cattedre libere e vacanti sono utilizzate per la stabilizzazione del personale precario presente nelle graduatorie nazionali attualmente vigenti, rientrando nei parametri previsti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014.
2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 2 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'art. 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 come rifinanziato dall'art.92 della presente Legge.


Petraglia
Uras

De Petris

Barozzino

Cervellini

De Cristofaro

Bocchino Mineo


54.0.34

AS 2690
Emendamento
Art.54

Dopo l'articolo inserire il seguente:

articolo 54- bis "Graduatorie nazionali a esaurimento e disposizioni in materia di turn over del personale".

- 1 A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
- 2 Nelle graduatorie di cui al comma 1, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, sono inseriti, in posizione subordinata rispetto agli aventi diritto iscritti alle Graduatorie Nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data entrata in vigore della seguente legge. Tali docenti vengono graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nella Graduatoria Nazionale della legge 8 novembre 2013, n. 128, e selezionati con i medesimi titoli di accesso."
- 3 Ai fini dell'attuazione di cui ai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'art. 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 come rifinanziato dall'art.92 della presente Legge.


Petraglia

De Petris

Barozzino

Cervellini

De Cristofaro

Bocchino

Mineo

Uras

54.0.35

AS 2690

Emendamento

Art.54

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 54- bis


(Alta formazione artistica e musicale- AFAM).

1. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2018-2019 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono da ritenersi utili per le stabilizzazioni del personale precario, insieme alle graduatorie nazionali ancora vigenti. Le cattedre libere e vacanti sono utilizzate per la stabilizzazione del personale precario presente nelle graduatorie nazionali attualmente vigenti, rientrante nei parametri previsti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014.
2. A decorrere dall'anno accademico 2018/2019, al fine di garantire una stabile offerta didattica, è fatto divieto nei singoli Istituti Superiori di Studi Musicali (ISSM), nelle Accademie di Belle Arti e nelle Istituzioni AFAM, di ricorrere all'uso di contratti atipici".
3. Ai fini dell'attuazione di cui ai commi precedenti è autorizzata una spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'art. 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2019, n.190 come rifinanziato dall'art.92 della presente Legge.

Petraglia

De Petris

Bocchino Barozzino Cervellini De Cristofaro Mineo Uras



54.0.36

A.S. 2960
Emendamento
Art. 54

Dopo l'articolo-54 inserire il seguente:

*«Art. 54-bis
(disposizioni in materia di personale delle Istituzione AFAM)*

“1. Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.”

Conseguentemente

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018 - 20.000.000
2019 - 20.000.000
2020 - 20.000.000

GOTOR RICCHIUTI



54.0.37

A.S. 2960
Emendamento
Art. 54

Dopo l'articolo 54 inserire il-seguente:

«Art. 54-bis
(personale delle Istituzione AFAM)


“1. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività per l'anno accademico 2017-2018, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 128/2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.”

Conseguentemente

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018 --- 20.000.000
2019 - 20.000.000
2020 - 20.000.000

GOTOR RICCHIUTI



54.0.38

AS2960 Emendamento

Articolo -55

Dopo l'art. 55, aggiungere il seguente -

Articolo 55-bis

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.",

conseguentemente

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.900.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000.

55.0.1

Bianconi
Bianconi
Vicari
Vicari
Aiello
Aiello
Viceconte
Viceconte
Dalla Tor
Dalla Tor
Conte
Conte
Conte

AS 2960
Emendamento
Art. 56

All'articolo 56, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole "di 250 milioni fino alla fine" con le seguenti: "di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 327 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019".

Conseguentemente nella rubrica inserire in fine le seguenti parole: "nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM".

Amidei, Scilipoti, Marin



56.13

AS 2960
EMENDAMENTO
ART. 56

Ruta, Saggese, Pezzopane
RUTA, SAGGESE, PEZZOPANE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica-Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato."

Conseguentemente:

- 1) *al medesimo articolo 56 sostituire la rubrica con la seguente: "Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli Enti Pubblici di Ricerca, nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM";*
- 2) *all'articolo 92, sostituire le parole: " 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019", con le seguenti: "249 milioni per l'anno 2018, di 327 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020".*

56.14

A.S. 2960
Emendamento
Art. 56

Blundo

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'articolo 56, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2 comma-7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Conseguentemente nella rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM".

E Conseguentemente ancora, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -80.000.000;

2019: -130.000.000;

2020: -150.000.000

56.15

Emendamento

Art. 56

CERONI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il personale docente dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale precario delle Pubbliche Amministrazioni, è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali costituite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

1-ter. Nelle suddette nuove graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'assunzione a tempo indeterminato di cui sopra sono inseriti, in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti in possesso di tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge, graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nelle graduatorie nazionali di cui alla legge 08/11/2013, n. 128 e selezionati con i medesimi titoli di accesso."

Relazione - i docenti dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica in possesso dei medesimi requisiti previsti per l'inserimento nelle Graduatorie Nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero almeno tre Anni Accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM maturati in seguito alla creazione della graduatoria ex L. 128/2013; assieme ad altri 1000 presenti in graduatorie nazionali, sono in possesso dei requisiti previsti dal cosiddetto "Decreto Madia" (D. Lgs. 75/2017) che prevede la stabilizzazione del personale statale avente almeno tre anni di servizio negli ultimi otto.

A fronte di assicurazioni governative non mantenute, a quanto pare, la stabilizzazione garantita da anni non è stata inserita nel presente DDL. Tra i soggetti indicati ci sono dipendenti statali anche con 15 anni di servizio.

L'emendamento è a costo zero, occupandosi solo di costituire graduatorie nazionali utili per l'eventuale assunzione in servizio. Chiaramente essa sarà annualmente soggetta come sempre in tale settore alla disposizione assunzionale da parte del MEF. Ma già le graduatorie porterebbero serenità e maggior sicurezza nel settore.

56.16



EMENDAMENTO

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Art. 56

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale precario delle PP.AA. è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali costituite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Nelle suddette nuove graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'assunzione a tempo indeterminato sono inseriti, in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti in possesso di tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge, graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti in graduatoria nazionale e selezionati con i medesimi titoli di accesso»

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

*«Art.84-bis
(Imposta di bollo money transfer)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

Bellat
Bisinella
Munero

56.17

EMENDAMENTO

ART. 56


BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal D. Lgs. 75/2017 per la stabilizzazione del personale precario delle PP.AA. è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle Graduatorie Nazionali costituite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

1-ter. Nelle suddette nuove Graduatorie Nazionali ad Esaurimento utili per l'assunzione a tempo indeterminato di cui sopra sono inseriti – IN CODA agli aventi diritto ai sensi delle Graduatorie Nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 - i Docenti in possesso di tre Anni Accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di promulgazione della seguente Legge, graduati con le stesse modalità dei Docenti inseriti in Graduatoria Nazionale ex Legge 128 e selezionati con i medesimi titoli di accesso.»

56.18

A.S. 2960

**Emendamento
Art. 56**

B. 2016

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'articolo 56, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, nei limiti dei posti vacanti disponibili.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -40.000.000;

2019: -60.000.000;

2020: -80.000.000

56.24

A.S. 2960

EMENDAMENTO

Art. 56

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis

(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento)

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che alla data di promulgazione della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM, graduati con le stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie e selezionati con i medesimi titoli di accesso.

3. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Una quota del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento deve essere riservata all'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia.

4. L'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle

graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi 4 giugno 2004, n. 143 e della legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.

56.0.1

Boal

AS2960 Emendamento

Articolo 56

Dopo l'art. 56, aggiungere il seguente -

rticolo 56- bis

(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013; n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento)-

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
2. In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che alla data di promulgazione della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM, graduati con le stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie e selezionati con i medesimi titoli di accesso.
3. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Una quota del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento deve essere riservata all'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia.
4. L'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi 4 giugno 2004, n. 143 e del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.”,

conseguentemente

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000 .

56.0.2

Bianconi
Vicari
Aiello
Viceconte
Dalla Tor
Conte
Camm

A.S. 2960

EMENDAMENTO

Art. 56

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-*bis*

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico, garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»


Boer 56.0.3

A.S. 2960

EMENDAMENTO

ART. 56

Uras, Stefano



Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 56-bis

(Personale docente accademie belle arti)

1. All'entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal D. Lgs. 75/2017 per la stabilizzazione del personale precario delle PP.AA. è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle G.N. costituite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
2. Nelle suddette nuove Graduatorie Nazionali ad Esaurimento-utili per l'assunzione a tempo indeterminato di cui sopra sono inseriti, in coda agli aventi diritto ai sensi delle Graduatorie Nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 - i docenti che, alla data di promulgazione del presente provvedimento, abbiano insegnato per tre Anni Accademici nelle Istituzioni AFAM graduati con le stesse modalità dei Docenti inseriti in Graduatoria Nazionale ai sensi della legge 8 novembre 2013, n. 128 e selezionati con i medesimi titoli di accesso.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per a carico della finanza pubblica.

56.0.M

A.S. 2960 Emendamento

Articolo 57

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

Articolo 57-bis.

(Nuclei di valutazione nelle istituzioni AFAM)

1. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale previsti dall'art. 1 della Legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2015 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini.
2. L'ANVUR verifica l'adozione nelle relazioni di cui al comma 1 dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito.
3. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è così modificato: "Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall'ANVUR".
4. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di 1 unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al relativo onere, valutato in euro 200.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e dal comma 1 dell'articolo 92."

57.0.2

Bianconi
Vicari
Aiello
Viceconte
Dalla Tor
Conte
Gom

AS 2960

EMENDAMENTO

ARTICOLO 57


Dopo l'articolo inserire il seguente:

57-bis

(Piano di rientro Istituzioni AFAM)

1. Nelle more del processo di statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di seguito "Istituzioni", previsto dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le Istituzioni elaborano un piano di rientro che consenta loro di coprire la propria situazione debitoria entro il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge."


PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO, URAS

57.0.3

A.S. 2960
Emendamento
Art. 57

Montevichi

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

«57-bis

(Assistenza in favore degli studenti delle Istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale)

1. All'articolo 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni, valide per gli studenti universitari, di cui agli articoli 13, comma 6-bis, e 16, commi 5 e 5-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal scopo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizza ogni anno, a decorrere dal 2018, un'apposita quota del fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e la ripartisce tra di esse sulla base delle esigenze espresse e dei progetti presentati».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -30.000.000;

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000

57.0.4

A.S. 2960
Emendamento
Art. 57

Montevecchi
MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

«57-bis

(Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza a favore degli studenti delle Istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale)

1. Alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) All'articolo 13 comma 6-*bis*, dopo la parola «università», inserire le seguenti: «e ai corsi dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam)»;
 - b) All'articolo 16, comma 5-*bis*, aggiungere bin fine le seguenti parole: «e ai corsi dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam)»;

Conseguentemente, alla legge 28 gennaio 1999, n. 17, comma 2, dopo le parole «delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537» aggiungere le seguenti: «e delle strutture formazione superiore AFAM».

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -50.000.000;

2019: -50.000.000;

2020: -50.000.000

57.0.5


A.S. 2960
Emendamento
Art. 57

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

"Art. 57-bis
(Norme in favore delle università)

1. I beni attribuiti o riconosciuti in uso gratuito e perpetuo alle università e alle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), da convenzioni sottoscritte e altri atti di assegnazione, conservano tale regime giuridico e restano destinati alle finalità della ricerca scientifica e della didattica universitaria indipendentemente dall'abrogazione, nell'ambito dei processi di semplificazione normativa, delle leggi che hanno autorizzato o approvato le relative convenzioni ed atti."

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, MARTINI, TOCCI,
ZAVOLI



Gruppo ~~Monte Dei~~
Ufficio Legislativo

57.0.6

39.0.1

A.S. 2960
Emendamento
Art. 39

Blundo

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

(Statizzazione delle accademie di belle arti e degli istituti musicali pareggiati e istituzione dei Politecnici delle arti)

1. Al fine di consentire al termine del triennio 2018 – 2020 la realizzazione integrale del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22 - bis, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22 - bis è integrato da uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2020. Nei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo e con riferimento al triennio 2018 – 2020, sono altresì definiti i requisiti, le modalità e le fasi attraverso cui si realizza la statizzazione. Entro l'anno 2021 si provvede alla riorganizzazione e razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, mediante l'istituzione di non più di venti Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", di ambito regionale o interregionale; in cui le Istituzioni AFAM statali confluiscono. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza. Le modalità di costituzione dei 20 politecnici delle arti sono definite con apposito decreto del Ministero dell'Università e Ricerca di concerto con il Ministero delle Economie e Finanze.
2. Ai fini di cui al comma 1, terzo periodo; l'articolo 2, comma 8, lettera i) della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è sostituito dal seguente: "costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, di un numero massimo di 20 Politecnici delle arti salvaguardando l'identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e prevedendo quali organi del Politecnico il rettore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione, i direttori di dipartimento. Sono soppressi i ruoli di direttore di istituto e presidente di istituto.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni statali AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici, sono iscritte in un'unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non docente.
4. A decorrere dall'anno accademico 2018 - 2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto - legge 12 settembre 2013; n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013; n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
5. A decorrere dall'anno accademico 2018 - 2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico

di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico precedente per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato.

6. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "245 milioni di euro per l'anno 2018, di 315 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"

39.0.1

2/2

A.S. 2960

Emendamento

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente

Art. 39 bis Statizzazione istituti musicali

1. Al fine di consentire, nel triennio 2018-2020, il completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni per l'anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con i decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22-bis e con riferimento al triennio 2018-2020, sono altresì definiti i requisiti che gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono possedere per il completamento del processo di statizzazione, gli obblighi cui devono attenersi al medesimo fine, nonché le modalità e le fasi attraverso cui si realizza il processo di statizzazione. Entro l'anno 2021, con regolamento di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si provvede alla riorganizzazione e razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), costituito dagli Istituti superiori musicali e dalle Accademie di belle arti di cui al secondo periodo, dai Conservatori di musica statali, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di seguito denominate "Istituzioni AFAM", mediante l'istituzione di Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", di ambito regionale, interregionale o infraregionale, in cui le Istituzioni AFAM confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa salvaguardando la propria identità e il proprio ruolo nel territorio. I Politecnici sono costituiti tra le Istituzioni AFAM della stessa o di diversa tipologia, previa verifica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede sentito l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento. I Politecnici godono di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza.

2. All'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, previa Intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.»

39.0.2

EMENDAMENTO

ART. 39—

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

"Art. 39-bis

(Statizzazione istituti musicali)

1. Al fine di consentire, nel triennio 2018-2020, il completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni per l'anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con i decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22-bis e con riferimento al triennio 2018-2020, sono altresì definiti i requisiti che gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono possedere per il completamento del processo di statizzazione, gli obblighi cui devono attenersi al medesimo fine, nonché le modalità e le fasi attraverso cui si realizza il processo di statizzazione. Entro l'anno 2021, con regolamento di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si provvede alla riorganizzazione e razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), costituito dagli Istituti superiori musicali e dalle Accademie di belle arti di cui al secondo periodo, dai Conservatori di musica statali, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di seguito denominate "Istituzioni AFAM", mediante l'istituzione di Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", di ambito regionale, interregionale o infraregionale, in cui le Istituzioni AFAM confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa salvaguardando la propria identità e il proprio ruolo nel territorio. I Politecnici sono costituiti tra le Istituzioni AFAM della stessa o di diversa tipologia, previa verifica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede sentito l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento. I Politecnici godono di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza.

2. All'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, previa Intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.»

Giovanni MAURO

Giovanni Mauro

39.0.3

A.S. 2960
Emendamento
Art. 39

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

(Statizzazione delle accademie di belle arti e degli istituti musicali pareggiati e istituzione dei Politecnici delle arti)

1. Al fine di consentire, la realizzazione integrale del processo di statizzazione e razionalizzazione, il Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 22-bis, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni per l'anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Nei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo vengono definiti i requisiti, le modalità e le fasi attraverso cui si realizza la statizzazione.
2. Dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
3. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019"

Montevocchi

39.04